

di ricaduta sulla salute pubblica, affermazione assolutamente non conforme al progetto finanziato, alla delibera della giunta e alla Convenzione stipulata, oltre che smentita da precedenti comunicazione, inviate dallo stesso assessore ai Comitati;

in data 20 febbraio 2003 sono apparse sui giornali locali dichiarazioni del dottor Violante, responsabile della Ricerca, secondo le quali i dati sarebbero a disposizione, basterebbe semplicemente elaborarli, ma la giunta non si è mai dimostrata particolarmente interessata a indagare ulteriormente su quanto benzene e quante polveri respirano i cittadini di Bologna;

lo studio dei dati relativi alla ricaduta sulla salute pubblica risulta, quindi, non realizzato, con violazione del progetto finanziato dal Ministero dell'ambiente e dei criteri stessi previsti dalla delibera CIPE 3 dicembre 1997 —:

se lo studio realizzato sia conforme al progetto approvato e finanziato con decreto del direttore generale del Ministro dell'ambiente 505/99SIAR e pervenuto al comune di Bologna in base alla delibera CIPE 3 dicembre 1997;

se siano stati tenuti celati alla popolazione dati preoccupanti circa l'esposizione dei cittadini allo smog;

se il Ministro dell'ambiente intenda intervenire sul comune di Bologna affinché rispetti il progetto approvato e, quindi, completi la ricerca finanziata;

se, in caso contrario, non si renda necessaria una revoca del finanziamento ministeriale.

(2-00683) « Zanotti, Grignaffini, Grandi, Grillini ».

*Interrogazione a risposta scritta:*

SANDRI, ALBONETTI e DE BRASI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale hanno approvato

nell'ottobre 1999 i piani straordinari delle aree a rischio idrogeologico e i primi programmi di interventi urgenti come previsto dalla legge n. 267 del 1998;

la regione Emilia Romagna a copertura del programma ha avuto due finanziamenti nel 2000 e 2001 un trasferimento di lire 17.611.005.000 dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;

successivamente, nel 2001, la regione ha approvato e trasmesso un aggiornamento del programma e l'inserimento di nuove zone ad alto rischio;

l'articolo 1, comma 2, della legge n. 267 del 1998 prevede che gli interventi per essere realizzati devono essere approvati dal comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989 previa istruttoria dei servizi tecnici nazionali;

tale programma è stato inviato al Ministero in data 25 luglio 2001, ma il comitato dei Ministri preposto alla sua approvazione non ha assunto ancora alcuna decisione —:

quali siano le ragioni di tale ritardo e i tempi con i quali il Ministro Matteoli intenda ottemperare alle funzioni procedurali proprie del comitato, dal momento che i programmi locali adottati e provvisti di copertura finanziaria non possono essere avviati se non previo parere del Ministero interessato. (4-05788)

\* \* \*

#### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazione a risposta scritta:*

BALLAMAN. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

una società austriaca, la *Construt Data Verlag GmbH*, con sede a Vienna continua ad adottare una pratica discutibile dal 1998 nei confronti di migliaia di aziende italiane (tutte inserite nel sito internet *www.fairguide.com*), ciò in spregio di una condanna del Garante Antitrust del maggio 2002;

il metodo consiste nel far compilare a rappresentanti delle suddette aziende moduli informativi gratuiti nel corso di fiere ed esposizioni internazionali;

le aziende che sottoscrivono tali moduli vengono inserite, senza alcuna richiesta esplicita, tantomeno a pagamento, in un sito Internet: <http://www.fairguide.com>;

successivamente le suddette aziende si vedono recapitare i moduli per il pagamento triennale per tale pubblicazione ed in caso di mancato pagamento vengono attivati studi legali austriaci per ottenere il pagamento comprensivo di rilevanti costi aggiuntivi ed interessi;

si tratta di oltre 750 euro l'anno per tre anni, non si può recedere e se non disdetto con largo anticipo il contratto viene automaticamente rinnovato;

di queste alcune hanno pagato, magari dopo aver ottenuto sconti sugli importi totali, altre si sono viste costrette a ricorrere alle vie legali per la tutela dei loro interessi. In entrambi i casi è evidente comunque che abbiano dovuto patire perdite di tempo e denaro —:

se il Ministero delle attività produttive non intenda attivare una campagna di sensibilizzazione e di informazione, in special modo attraverso gli Enti fieristici e le Camere di commercio, al fine di evitare simili comportamenti ingannevoli che data la modalità informatica si stanno espandendo a macchia d'olio nella nostra come in molte altre nazioni. (4-05799)

\* \* \*

### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazione a risposta orale:*

BIELLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'obbligo di preventiva autorizzazione, da parte della competente ammini-

strazione dello Stato, per l'alienazione di beni immobili di proprietà degli enti assoggettati *de iure* alla normativa di tutela già sancita dagli articoli 24 e 25 della legge n. 108 del 1989, è stata pienamente confermata dal testo unico (T.U.), 490 del 1999, articoli 55 e 57;

tale preventiva autorizzazione è — d'altronde assolutamente necessaria perché il passaggio della proprietà di ciascun bene da un ente ad un soggetto privato è operazione delicata e non priva di pericoli, visto che, se ignorata dall'amministrazione preposta alla tutela, è in grado di provocare effetti devastanti od irreversibili, con pregiudizio definitivo e non più recuperabile dell'interesse pubblico;

l'obbligo di preventiva autorizzazione, in un sistema che tale preventiva autorizzazione individua come unico strumento di possibile salvaguardia di un patrimonio culturale immobiliare in vasta misura ancora sconosciuta, si pone come coesistente per il perseguimento del fine pubblico oggetto del principio costituzionale affermato nell'articolo 9 Costituzione;

d'altronde, tale preventiva autorizzazione, in caso di accertamento positivo dell'interesse culturale, comporta l'obbligo di dichiarazione e quello, consequenziale, di notifica all'Ente proprietario, con la relativa trascrizione, che fungerà da garanzia per gli interessi tutelati e per lo stesso acquirente, accompagnando il bene nella sua successiva, pressoché libera, circolazione in regime di proprietà privata;

l'importanza dell'adempimento dell'obbligo di preventiva autorizzazione è rimarcata dal fatto che, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico (T.U.), la sua violazione costituisce ipotesi delittuosa penalmente sanzionata;

nell'attuale incontrollabile frenesia di dismissione del patrimonio immobiliare che sta interessando tutti gli enti, ed in specie quelli pubblici, la necessità della preventiva autorizzazione appare largamente elusa;